

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA
E
ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SIENA**

Ordine dei commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena (di seguito: "Ordine"), con sede in Siena, Via dei Rossi n. 2, Codice Fiscale n. 92048230525, rappresentata dal Presidente *pro-tempore* Dott. MARCO TANINI, nato a Siena, il giorno 4 febbraio 1967 e residente in Siena, Piazza Il Campo, n. 78 c. f. TNNMRC67B041726M

e

Fondazione Accademia Musicale Chigiana (di seguito: "Chigiana"), con sede in Siena, Via di Città n. 85, Codice Fiscale n. 00068580521, rappresentata dal Presidente *pro-tempore*, Prof. Avv. MARCELLO CLARICH nato a Casale Monferrato (AL), il giorno 21 luglio 1957 e residente in Siena Via Montanini, n.92 c. f. CLRMCL57L21B885P.

- congiuntamente anche: "**Parti**" -

PREMESSO CHE:

- la **Chigiana**, nata a Siena nel 1932 per volontà del Conte Chigi Saracini (1880-1965) ed eretta nel 1961 a Fondazione, fu riconosciuta come ente morale nel 1961 e come Onlus-Organizzazione non lucrativa di utilità sociale nel 1997;
- la Chigiana ha come oggetto istituzionale e scopo, l'attività di tutela, diffusione e promozione dell'arte e della cultura in ogni loro forma, con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio musicale classico nazionale e internazionale, per consentire la più ampia e qualificata diffusione dell'interesse e della sensibilizzazione per i valori artistici e culturali, in particolare musicali, e la loro pratica, l'educazione musicale della collettività, la formazione dei quadri artistici e tecnici;
- la Chigiana, ai fini della piena realizzazione dei propri scopi,:
 - svolge in Siena corsi di alto perfezionamento musicale per la formazione culturale dei giovani musicisti italiani e stranieri ed attua altre iniziative nel campo delle arti musicali, principalmente presso Palazzo Chigi Saracini;
 - promuove concerti di alto valore artistico;
 - svolge attività di *audience development* attraverso incontri culturali, guide all'ascolto, convegni, conferenze, pubblicazioni, produzioni video;
 - opera per la tutela e valorizzazione sia dei propri immobili, sia del patrimonio artistico e musicale di sua proprietà o nella sua disponibilità, custodito presso lo storico Palazzo Chigi Saracini;
 - intraprende ogni altra iniziativa coerente con il proprio oggetto istituzionale, anche in coordinamento, partecipazione, co-produzione o collaborazione con soggetti pubblici e privati e con altre istituzioni artistiche e culturali;
- la Chigiana, eccellenza senese riconosciuta in ambito internazionale, desidera promuovere maggiormente le proprie attività ed eventi presso un bacino più ampio ed eterogeneo di amanti della musica, della cultura e dell'arte in generale;
- l'**Ordine** è un ente pubblico non economico;
- in considerazione di quanto sopra, le "**Parti**" – che dispongono di competenze specifiche e complementari – intendono sviluppare, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, una collaborazione mirata a

favorire la promozione delle reciproche attività ai termini e le condizioni che seguono:

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama anche a norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

Art. 2 (Oggetto)

Ai fini del presente Accordo, le Parti concordano di collaborare allo scopo di promuovere la diffusione del patrimonio culturale ed artistico, in particolare sul territorio di riferimento. Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in *partnership* con altri soggetti.

Art. 3 (Relazioni istituzionali)

L'Ordine collaborerà con la Chigiana per promuoverne le attività, con la finalità di ampliare ed incrementare la sua visibilità, diffondendo l'eccellenza culturale ed artistica italiana. L'attività promozionale potrà essere posta in essere dall'Ordine mediante la divulgazione ai propri utenti, associati/iscritti e/o *partner* delle differenti attività della Chigiana, anche per il tramite del proprio sito *internet*, del sistema *emailing/newsletter* e degli altri canali di comunicazione in uso.

Ulteriori attività potranno essere di volta in volta oggetto anche di eventuali specifici e separati accordi scritti tra le Parti.

A fronte delle attività promozionali svolte dall'Ordine, la Chigiana concede con il presente Accordo ai soci iscritti all'Ordine una speciale promozione relativa alle proprie attività concertistiche (sia estive, con il *Chigiana International Festival*, che invernali, con la *Micat in Vertice*), con una riduzione sul prezzo del biglietto per i concerti in cartellone fino al 50%, a seconda della stagione, della tipologia di evento e del settore scelto. Resta inteso che la possibilità di ottenere i biglietti varia in base alla loro reale disponibilità. Condizione essenziale è che all'atto dell'acquisto o del ritiro del biglietto presso le biglietterie autorizzate, il beneficiario presenti idonea documentazione che attesti la sua appartenenza all'Ordine (tessera di iscrizione, dichiarazione del Presidente, eccetera). Nel caso di prenotazione telefonica, il beneficiario avrà cura di avvisare preventivamente la biglietteria per poter rientrare nei termini della presente convenzione, e ritirare successivamente il biglietto presentando la predetta documentazione.

Art. 3 (Progetti speciali)

Fermo restando le iniziative istituzionali di cui all'articolo 2 che precede, saranno oggetto di separati accordi fra le Parti anche le eventuali collaborazioni su specifici ed ulteriori progetti tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- (i) l'organizzazione di convegni, seminari ed eventi culturali, in cui viene prevista la

- partecipazione di operatori culturali, artisti, relatori istituzionali e/o professionali di comune interesse per le Parti;
- (ii) attività di *fund raising* svolte dalle Parti tramite la ricerca di *sponsor* e/o donatori di fondi e/o l'organizzazione di eventi *ad hoc*, per supportare le iniziative individuate ed incrementare e sviluppare la rete internazionale di contatti delle Parti.

Art. 4

(Collaborazioni e Partnership)

Le Parti si rendono disponibili a promuovere, in comune accordo, la collaborazione e lo sviluppo di *partnership* con altre Istituzioni cittadine, regionali, nazionali ed internazionali potenzialmente interessate alla realizzazione di attività connesse all'oggetto dell'Accordo.

Art. 5

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 6

(Durata dell' Accordo Quadro e recesso)

Il presente Accordo di Collaborazione ha la durata di un anno a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per ulteriori periodi mediante atto scritto tra le Parti. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 7

(Spese ed oneri)

I rapporti instaurati ai sensi del presente Accordo avverranno a titolo gratuito tra le Parti, fermo restando quanto previsto da eventuali successive Convenzioni operative che dovranno regolare i rispettivi eventuali impegni economici.

Art. 8

(Registrazione)

Il presente Accordo di Collaborazione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa all. A - parte I art.2, del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'Accordo di Collaborazione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Art. 9

(Dichiarazioni delle Parti)

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Siena 5/7/16

**Fondazione Accademia
Musicale Chigiana
(Il Presidente)**

**Ordine dei commercialisti e
degli Esperti Contabili di Siena
(Il Presidente)**